



Dott. Antonio Roma
(Revisore Contabile)

Dott. Alessio Roma

CDL Giorgio Roma

Circolare Informativa 32/2020

Ceccano, 26 Novembre 2020

ART. 3 - DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, n. 104 – ESONERO VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A FAVORE DI AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

L'art. 3 del D.L. 104/2020 ha previsto delle "Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell'economia" introducendo una misura importante: **L'ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A FAVORE DI AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.**

Requisiti per poter accedere a tale misura sono i seguenti:

- le aziende non dovranno richiedere ulteriori trattamenti di integrazione salariale CIG, Assegno Ordinario o CIGD, ex Art. 1 DL. 104/2020;
- aver fruito, nei mesi di maggio – giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale CIG, Assegno Ordinario o CIGD;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);
- divieto di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo, sino al termine del periodo previsto dalla legge (fine emergenza);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali;
- non appartenere al settore agricolo.

Come si calcola l'effettivo ammontare dell'esonero?

Si tiene in considerazione la contribuzione non versata nei mesi di maggio e giugno 2020, calcolata sulla retribuzione persa, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntiva, moltiplicata per il doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei suddetti mesi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Non può comunque superare, per ogni singolo mese, l'ammontare dei contributi dovuti.

Esiste un limite temporale entro cui l'esonero dei versamenti contributivi è fruibile ed è il **31 dicembre 2020**, per un periodo massimo di quattro mesi.



STUDIO ASSOCIATO ROMA

CONSULENTI DEL LAVORO

Il datore di lavoro, per poter accedere a tale esonero contributivo, dovrà inoltrare all'INPS un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", accedendo al proprio Cassetto previdenziale, seguendo la funzione "Contatti" alla voce "Assunzioni Agevolate e sgravi". Tale ultima voce assumerà così il significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 DL 104/2020".

Necessario è autocertificare:

- le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nel mese di maggio – giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.

Tale riconoscimento dell'esonero dei versamenti contributi nasce come alternativa ai trattamenti di integrazione salariale e per disincentivare i datori di lavoro a utilizzarli.

Viene meno infatti il diritto ad ottenere tale esonero qualora venisse meno un requisito per l'accesso, in primis il ricorso ulteriore a trattamenti di CIG, CIGD, Assegno Ordinario o licenziamento.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Studio Associato Roma - CdL
Dott. Antonio Roma